

## REGOLAMENTO (CE) N. 824/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39 e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008<sup>(2)</sup> della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 27 novembre 2008, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato le modifiche al principio contabile internazionale IAS 39 e all'International Financial Reporting Standard 7 (*Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie*), in appresso «modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7». Le modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7 precisano la data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie riguardanti le modifiche a tali principi emesse dallo IASB il 13 ottobre 2008.
- (3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pa-

ri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)<sup>(3)</sup>, il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

- (4) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) Poiché il presente regolamento non dev'essere applicato retroattivamente, i bilanci già elaborati e presentati a norma del regolamento (CE) n. 1004/2008<sup>(4)</sup> della Commissione non devono essere modificati.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, il principio contabile internazionale (IAS) 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative* sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Alle imprese che abbiano già presentato i bilanci a norma del regolamento (CE) n. 1004/2008 non è fatto obbligo di ripresentarli.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU L 275 del 16.10.2008, pag. 37.

## ALLEGATO

## PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IAS 39 e IFRS 7	Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie (Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e all'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative)
-----------------	---

**Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie (Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e all'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative)**

**Modifiche allo IAS 39**

È cancellato il paragrafo 103G e sono aggiunti i paragrafi 103H e 103I.

**DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- 103H *Riclassificazione delle attività finanziarie* (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nell'ottobre 2008, ha modificato i paragrafi 50 e AG8 e ha aggiunto i paragrafi 50B-50F. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dal 1° luglio 2008. L'entità non può riclassificare un'attività finanziaria conformemente al paragrafo 50B, 50D o 50E prima del 1° luglio 2008. Qualsiasi riclassificazione di un'attività finanziaria effettuata il 1° novembre 2008 o in data successiva acquisisce efficacia solo a partire dalla data in cui viene realizzata la riclassificazione. Qualsiasi riclassificazione di un'attività finanziaria in conformità del paragrafo 50B, 50D o 50E non può essere applicata retroattivamente prima del 1° luglio 2008.
- 103I *Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie* (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nel novembre 2008, ha modificato il paragrafo 103H. L'entità deve applicare tale modifica a partire dal 1° luglio 2008.

**Modifiche all'IFRS 7**

È modificato il paragrafo 44E ed è aggiunto il paragrafo 44F.

**DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- 44E *Riclassificazione delle attività finanziarie* (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nell'ottobre 2008, ha modificato il paragrafo 12 e ha aggiunto il paragrafo 12A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dal 1° luglio 2008.
- 44F *Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie* (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nel novembre 2008, ha modificato il paragrafo 44E. L'entità deve applicare tale modifica a partire dal 1° luglio 2008.
-